

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1329

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1995

Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica», è finalizzato ad incentivare la realizzazione di reti di metanizzazione attraverso il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane. Ebbene, l'utilizzazione del gas metano per riscaldamento e produzione di acqua calda in alta montagna è di difficile fattività per motivi tecnici che, quando non ne determinano quasi l'impossibilità di realizzazione, rendono le opere economicamente molto dispendiose. Infatti, in questi casi è preferibile sostituire il gas metano con miscele più idonee, quali l'aria propanata o il gas di petrolio liquefatto, che soddisfano le esigenze di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e sono comunque combustibili e usufruibili in montagna anche nelle stagioni più fredde.

Il presente disegno di legge, pertanto, si propone di estendere il concetto di impianti di metanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, a tutti quegli impianti che si avvalgono di gas combustibili diversi dal gas metano, ma altrettanto «puliti» e più adatti ad usi civili nelle zone di alta montagna.

Considerato che le richieste di mutuo finora presentate alla Cassa depositi e prestiti dagli enti locali interessati a tali nuovi impianti sono state respinte, nel presente disegno di legge è stata prevista la possibilità di una nuova istruttoria per tali istanze, anche se il termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti è scaduto, richiamando con ciò l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale, al comma 8, prevede espressamente che le opere pubbliche realizzate con il finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Vanno equiparati alle reti di metanizzazione tutti quegli impianti che, avvalendosi di gas combustibile di altra natura, risultano più adatti a zone di alta montagna. Le richieste di mutui, non accolte dalla Cassa depositi e prestiti, per tali impianti alternativi al metano, presentate entro il 31 dicembre 1994 da parte dei comuni e delle comunità montane, possono essere accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili nel corso dell'anno 1995. Ai mutui previsti dalla presente legge si applica il disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.».

